



VADEMECUM

PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

DEL 26 MAGGIO E DEL 9 GIUGNO 2019

Marzo 2019

INDICE

Introduzione	Pag. 3
1. Elezione del Consiglio comunale e del Sindaco	Pag. 4
2. Cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità	Pag. 16
3. Trasparenza delle candidature	Pag. 19
4. Calendario dei principali adempimenti	Pag. 22
5. Propaganda elettorale	Pag. 43
6. I dati significativi	Pag. 46
7. Quadro normativo di riferimento	Pag. 48
8. Principale giurisprudenza in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità	Pag. 51

INTRODUZIONE

Il prossimo 26 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo di 3.864 amministrazioni comunali. Tra queste, 27 sono i Comuni capoluogo di provincia, di cui 13 superano i 100.000 abitanti mentre il Comune più piccolo che andrà alle elezioni conta solo 29 abitanti. Il turno di ballottaggio si svolgerà il 9 giugno.

Il presente Vademecum, corredato da una raccolta delle più importanti norme che disciplinano la materia elettorale e da un quadro sinottico dei molteplici adempimenti, ha lo scopo di fornire uno strumento di lavoro utile e di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale.

Sono stati sintetizzati, inoltre, gli aspetti più rilevanti in ordine alla disciplina concernente le modalità del sistema elettorale e ai requisiti per l'eleggibilità dei candidati.

È stato inoltre inserito un quadro riepilogativo delle fonti normative citate nonché un quadro giurisprudenziale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive.

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

1.1 ADEMPIMENTI PROCEDURALI – PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Si riportano di seguito i più significativi aspetti sulle procedure per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale:

1. Disciplina delle candidature

In ordine alla **disciplina delle candidature**, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

Per quanto concerne la **data delle elezioni**, queste si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale dell'anno in corso se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nel turno ordinario dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data è stabilita dal Ministro dell'Interno *non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni* ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Le **liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco** devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, come previsto dalla legge n. 81/93 e s.m.i.. Si ricorda che, ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2011, approvato con DPR 6 novembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18-12-2012.

Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, **per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019, a partire dalle ore 8.00 di venerdì 26 aprile fino alle ore 12.00 di sabato 27 aprile** (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale

circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali notaio, giudice di pace, cancelliere, ecc., secondo le modalità indicate dall'art. 3 della legge n. 81/93 e s.m.i, dall'art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i, dall'art.4 della legge n. 120/99 e s.m.i e dall'art. 21 del D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 3, c. 2. legge 81/1993).

2. Documentazione da presentare con la lista dei candidati al consiglio comunale:

- la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autenticata;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato, corredata da autenticazione e con l'espressa menzione da parte del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dall'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL);
- il certificato d'iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- la certificazione relativa all'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare con la dichiarazione che ne autorizza l'uso;
- la designazione di due delegati che hanno facoltà di indicare i rappresentanti di lista presso i seggi e l'ufficio centrale; le designazioni devono essere effettuate per scritto e la firma dei delegati deve essere autenticata;
- nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, e secondo quanto prevede lo statuto e il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa.

3. Documentazione da presentare per i candidati a sindaco:

- nei Comuni con popolazione *fino a 15 mila abitanti*, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo;
- nei Comuni con popolazione *superiore ai 15 mila abitanti*, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate.

In particolare per l'elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l'espressa dichiarazione che non sussistono cause ostative ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 235/2012;
- la dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune;
- la dichiarazione di collegamento, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, da parte del candidato sindaco e dei delegati della lista o delle liste collegate;
- il certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- il programma amministrativo proposto dal candidato;
- la dichiarazione relativa all'uso del contrassegno, qualora la stessa non sia contenuta, anche per la candidatura a sindaco, nella lista ad essa collegata;
- nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, secondo quanto prevedono lo statuto o il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese previste per la campagna elettorale del candidato. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti va presentato un bilancio preventivo di spesa da rendere pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Contrassegni delle candidature e delle liste

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno, o dai contrassegni in caso di coalizioni di liste nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, delle liste che sostengono la sua candidatura; tale simbolo verrà riprodotto sia sulle schede di votazione che sui manifesti contenenti le liste dei candidati. Il contrassegno non deve essere identico a quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento a meno che non vi sia una formale autorizzazione all'utilizzo. Il contrassegno non deve neppure essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata;

nel caso in cui due simboli siano ritenuti, dalla Commissione Elettorale Circondariale, simili, la lista che è stata presentata successivamente dovrà essere invitata a presentare un nuovo contrassegno. È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, quali ad esempio immagini di santi. Il modello del contrassegno, che potrà anche essere figurato e colorato, dovrà essere preferibilmente disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

5. Operazione di verifica della legalità della documentazione presentata

Per quanto riguarda le operazioni di verifica della legalità della documentazione presentata, queste sono di competenza della Commissione elettorale circondariale, la quale compie tutte le operazioni contemplate dagli artt. 30 e 31 del T.U. n.570/60 per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e dagli artt. 33 e 34 del T.U. n.570/60 nonché dagli artt. 71, 72, 73 del TUEL per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono prontamente comunicate al sindaco per la predisposizione del manifesto dei candidati da affiggere all'albo pretorio *on line* nonché in altri luoghi pubblici, entro l'ottavo giorno antecedente l'elezione. Analoga comunicazione va fatta al prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

6. L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale avviene contestualmente nel primo turno di votazione. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per l'elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, secondo tali modalità: nei Comuni fino a 15 mila abitanti solo nel caso di parità di voti dei due candidati maggiormente votati (art. 71 TUEL); nei Comuni con oltre 15 mila abitanti nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 TUEL).

7. Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

A seguito dell'entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 che ha

modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196), i partiti, i movimenti politici e le liste devono assicurare, con particolare riguardo al momento della raccolta delle firme, il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, così come previsto dal Regolamento citato.

TABELLE COMPOSIZIONE LISTE

Si riportano di seguito una serie di tabelle esemplificative della corretta composizione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in base alla fascia demografica del Comune nonché della corretta determinazione della rappresentanza di genere nella formazione delle liste stesse.

Tabella 1 - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

FASCIA DI POPOLAZIONE DEI COMUNI IN BASE AI RISULTATI DEL CENSIMENTO DEL 2011	NUMERO DI CANDIDATI IN LISTA	
	DA UN MINIMO DI	A UN MASSIMO DI
Comuni fino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	12	16

Tabella 2 - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

FASCIA DI POPOLAZIONE DEI COMUNI IN BASE AI RISULTATI DEL CENSIMENTO DEL 2011	NUMERO DI CANDIDATI IN LISTA	
	DA UN MINIMO DI	A UN MASSIMO DI
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti non capoluoghi di provincia	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48

Tabella 3 - Determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale

FASCIA DI POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO DEI CONSIGLIERI DA ELEGGERE E NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI DI OGNI LISTA DETERMINATO DALLA LEGGE	NUMERO MINIMO DEI CANDIDATI DELLA LISTA STABILITO DALLA LEGGE 2/3 o 3/4	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI CORRISPONDE A QUELLO <u>MINIMO</u> DI OGNI LISTA CON EVENTUALE ARROTONDAMENTO ⁽¹⁾	QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO <u>MASSIMO</u> COMPLESSIVO DEI CANDIDATI CHE È POSSIBILE PRESENTARE ⁽²⁾		QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO <u>MINIMO</u> COMPLESSIVO DEI CANDIDATI CHE È POSSIBILE PRESENTARE ⁽²⁾	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33= 21	10,66= 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33= 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66= 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10,66= 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000	12	3 / 4	9	8	4	6	3

abitanti							
----------	--	--	--	--	--	--	--

- (1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)
- (2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

1.2 MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco.

Ogni elettore può:

- a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno;
- b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Quando l'elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s'intende validamente votata:

- a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
- b) il candidato a consigliere votato;
- c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto "voto disgiunto".

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

E' disciplinata l'ipotesi particolare in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista; in tal caso l'elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L'elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

ELEZIONE DEL CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15 MILA ABITANTI

Le liste per il consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Accanto alla lista va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.

In ordine all'attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto,

che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiararne l'ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

TABELLE COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

La determinazione del numero dei componenti del consiglio comunale è operata in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2011, approvato con DPR 6 novembre 2012.

Va precisato che i Comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative della composizione dei consigli comunali e delle giunte.

TABELLA A – Consiglio

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal d.l. 138/2011 convertito in l. n. 148/2011 e dalla l. n. 56/2014
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 3.001 a 10.000	12
fino a 3.000	10

TABELLA B – Giunta

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori Comunali dopo la riduzione operata dal d.l. 138/2011 convertito in l. n. 148/2011 e dalla l. n. 56/2014
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	2

2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ¹

2.1. INCANDIDABILITÀ

- Gli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del TUEL disciplinano le cause di incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna. In particolare, il comma 11 dell'articolo 143 stabilisce l'incandidabilità per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Il comma 5 del citato articolo 248, invece, stabilisce che non possono candidarsi gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente.

- L'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha stabilito le cause e le condizioni ostative che determinano l'incandidabilità alle elezioni provinciali, metropolitane, comunali e circoscrizionali per coloro che abbiano riportato sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. È altresì disposto il divieto di ricoprire qualsiasi altro incarico per il quale l'elezione e la nomina è di competenza del consiglio o della giunta provinciale, metropolitana, comunale e circoscrizionale.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo citato è nulla e l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di dette condizioni.

All'atto della presentazione delle candidature, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità. La mancata presentazione della dichiarazione o l'accertamento di una causa di incandidabilità da parte della Commissione elettorale circondariale determina l'esclusione della candidatura e l'impossibilità, quindi, di partecipare alle elezioni.

Si ricorda che l'eventuale elezione di chi si trova in una condizione di incandidabilità è nulla.

¹ Si ricorda che in materia di ineleggibilità e incompatibilità, così come disciplinate dal TUEL, occorre tenere in conto anche quanto stabilito dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità.

2.2 INELEGGIBILITÀ

Le cause di ineleggibilità alle cariche degli enti locali sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 del TUEL.

Il fondamento di tali disposizioni risiede nell'esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti potrebbero influenzare la volontà degli elettori².

La causa di ineleggibilità, pertanto, non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica che lo rende ineleggibile e dall'esercizio delle relative funzioni prima della presentazione delle candidature.

L'esistenza delle cause di ineleggibilità previste dal citato articolo 60 deve essere verificata con riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste dei candidati.

L'accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità è demandato al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di ogni altra delibera, con l'esame della condizione degli eletti. La mancata rimozione tempestiva della causa di ineleggibilità, dunque, comporta la mancata convalida e l'impossibilità di assumere la carica elettiva.

2.3 INCOMPATIBILITÀ

Le cause di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del TUEL. Finalità della norma è evitare che il soggetto titolare di una carica pubblica cumuli nella sua persona una pluralità di interessi confliggenti, essendo portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con gli interessi pubblici dell'ente nel quale ricopre la carica di amministratore.

Le cause di incompatibilità previste dalla legge non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di

² Si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 46/1989, ha affermato che *"le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione"*. Pertanto, limitando un diritto fondamentale del cittadino costituzionalmente garantito, hanno carattere tassativo e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste.

optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda al quadro giurisprudenziale in Appendice.

3. TRASPARENZA CANDIDATURE

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (entrata in vigore il 31 gennaio) introduce alcune importanti novità in materia di adempimenti per le consultazioni elettorali, che troveranno applicazione, su tutto il territorio nazionale, con le prossime elezioni amministrative.

In particolare, la L. n. 3/19 introduce, per i partiti e movimenti politici e per le liste civiche collegate ai candidati sindaco dei Comuni sopra i 15.000 abitanti, l’obbligo di pubblicare *on line* il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati.

➤ ***Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati sul sito internet dei partiti e dei movimenti politici***

Dunque, in tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti, i partiti politici, movimenti e liste civiche che presentino liste di candidati alle prossime elezioni amministrative dovranno:

- a) avere un proprio sito internet
- b) pubblicare su tale sito il Curriculum Vitae e il certificato penale dei candidati.

E’ quanto prevede, infatti, l’articolo 1, comma 14, della citata Legge n. 3.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale, dunque in una data successiva al 25 febbraio 2019.

Non sussistono indicazioni in merito al formato del CV che, dunque, può essere compilato liberamente.

L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (12 maggio).

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Si rileva, infine, che l’omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni

elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici³, commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000.

La previsione di cui al comma 14 in commento va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1, esaminato di seguito.

➤ ***Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati sul sito internet dell'ente cui si riferisce la competizione elettorale***

I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dal comma 15, dovranno predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata "Elezioni trasparenti", in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro sette giorni dalla consultazione elettorale (19 maggio) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale (25 febbraio).

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all'elettore di accedervi attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Si segnala che ulteriori modalità tecniche attuative per le elezioni del Parlamento italiano e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono definite dall'apposito decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019.

³ La Commissione, istituita con la L. n. 96/2012, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 15 in commento non comporta sanzioni.

➤ ***Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati***

L'articolo 1, comma 20, modifica il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013 introducendo una equiparazione, in materia di trasparenza e rendicontazione, tra partiti o movimenti politici e fondazioni, associazioni e comitati così come individuati e definiti dalla norma stessa.

Ai sensi del nuovo comma 4, dunque, gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici dalla legge in esame e dall'art. 5 del DL 149/2013 trovano applicazione anche per le fondazioni, le associazioni e i comitati:

- la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici;
- i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte:
 - da membri di organi di partiti o movimenti politici *ovvero*
 - da persone che siano o siano state, nei 10 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee elettive regionali o locali (quindi consiglieri regionali, consiglieri comunali, ecc.) *ovvero*
 - da coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto, nei 10 anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali nelle fondazioni, associazioni o comitati per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;
- che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

4. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

11 APRILE 2019

45° giorno antecedente quello della votazione

Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto a firma del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori del giorno della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; art. 18, primo comma, del testo unico sulle elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale:

- debbono essere cancellati dalle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e di quelli che siano in corsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni);
- debbono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni);
- debbono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune (Art. 41, secondo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni)

Giorno a decorrere dal quale:

a) la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione (Art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè fino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 24 maggio 2019), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Art. 4, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a sabato 25 maggio 2019), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a

qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono dare tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a sabato 25 maggio 2019), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati; (Art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

e) fino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto; (Art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. (Art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

In base all'articolo 38 comma 5, del TUEL, decorre da tale termine la limitazione dei Consigli Comunali ad adottare atti urgenti ed inderogabili.

Su quest'ultimo punto va detto che il Ministero dell'interno ha più volte ribadito che spetta agli stessi Consigli Comunali stabilire quali atto rientrino in tale tipologia (vedi circolare 7 dicembre 2006)

ENTRO IL 16 APRILE 2019

Entro il 5° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale devono essere costituiti:

- per le elezioni provinciali, l'ufficio elettorale centrale e gli uffici elettorali circoscrizionali (art. 12 ed art. 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni);

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio centrale (Art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali del comune italiano nel quale risiedono, debbono presentare al comune medesimo una domanda di iscrizione

nelle lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il comune (Art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

ENTRO IL 21 APRILE 2019

Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale l'ufficiale elettorale deve aver compilato un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che sono compresi nelle liste elettorali ma che non hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione (Art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni; Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340).

L'ufficiale elettorale trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nomi dei cittadini compresi nell'elenco (Art. 33, secondo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La seconda copia dell'elenco viene pubblicata nell'albo pretorio (Art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del Comune (Art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

LUNEDÌ 22 APRILE 2019

34° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale devono pervenire al sindaco del Comune le domande di coloro che non partecipano direttamente con proprie candidature e liste di candidati alla competizione elettorale ma che intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale (Art. 1, secondo comma, ed art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Termine entro il quale il dirigente deve adottare la determinazione di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per il personale (art.15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68).

DAL 23 AL 25 APRILE 2019

dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (Articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

ENTRO IL 26 APRILE 2019

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 8.00

30° giorno antecedente quello della votazione

Inizio della presentazione (**ore 8**) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 72, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Inizio della propaganda elettorale (Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio del divieto di:

- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall' art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale). (Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia (Art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni).

SABATO 27 APRILE 2019 ORE 12.00

29° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la presentazione (ore 12) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 72, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (Articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione (Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

DOMENICA 28 APRILE 2019

28° giorno antecedente quello della votazione

Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (Art. 30 ed art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO IL 30 APRILE 2019

Entro il 26° giorno antecedente quello della votazione

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. - Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite (Art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (Art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. - Presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima (Art. 30, primo comma, lettera b, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. — Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO IL 1 MAGGIO 2019

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione)

Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del Comune di iscrizione elettorale (Art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40; Art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione

La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l'adunanza.

Il manifesto deve essere affisso almeno due giorni prima della data in cui sarà effettuata l'adunanza.

ENTRO IL 2 MAGGIO 2019

Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle liste ammesse per le elezioni comunali (corrispondente al 24° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni (Art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - se la comunicazione di tutte le liste ammesse sia stata effettuata **entro sabato 27 aprile 2019** agli adempimenti indicati qui sopra deve essere dato corso **entro martedì 30 aprile 2019**.

DA DOMENICA 5 MAGGIO FINO A VENERDÌ 24 MAGGIO 2019

Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione

Stampa delle schede di votazione per le elezioni comunali a cura dell'Ufficio territoriale del Governo.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi di schede sezione per sezione, e recapito ai Comuni interessati alle elezioni.

20° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento (Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 70, modificato dal D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006).

ENTRO SABATO 11 MAGGIO 2019

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale deve essere affisso, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale (Art. 31, primo comma, ed art. 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Il sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a scrutatore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)

Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impediti.

DA SABATO 11 MAGGIO FINO A DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione

È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

ENTRO IL 16 MAGGIO 2019

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

Invio, alla Commissione elettorale circondariale da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (Art. 38, terzo comma, art 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni; Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340).

ENTRO IL 18 MAGGIO 2019

Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione

Invio, al sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO IL 21 MAGGIO 2019

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione (Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni; Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340)

Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che deve essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 24 maggio 2019).

ENTRO IL 23 MAGGIO 2019

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

Il sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento (Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Trasmissione al sindaco — da parte della Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio) (Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO IL 24 MAGGIO 2019

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione per le elezioni comunali.

Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali. (Art. 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni).

Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni comunali presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Decorso il termine anzidetto, le designazioni potranno essere comunicate ai rispettivi presidenti di seggio il sabato pomeriggio (25 maggio 2019) oppure la mattina stessa della votazione (domenica 26 maggio 2019) purché prima che sia iniziata la votazione (Art. 35,

secondo comma, art. 47, primo comma, ed art. 48 primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

VENERDÌ 24 MAGGIO 2019

2° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione (Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati - deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a). (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136; Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

SABATO 25 MAGGIO 2019

Giorno antecedente quello della votazione

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. (Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 16 — Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede. - Apertura del plico contenente il timbro della sezione⁴ ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

All'atto dell'insediamento del seggio. - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

⁴ Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

Concluse tutte le operazioni sopra indicate. - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 8 del mattino del giorno successivo, domenica 26 maggio 2019.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Giorno della votazione

Dalle ore 8 alle ore 23

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (Art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 8 di domenica 26 maggio - Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62)

Prima che abbiano inizio le operazioni di votazione. Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Dalle ore 8 alle 23 di domenica 26 maggio - Operazioni di votazione per le elezioni. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 1, comma 13, legge 16 aprile 2002, n. 62).

Ore 12 di domenica 26 maggio - Scadenza del termine entro il quale è possibile presentare, alla segreteria dei rispettivi uffici, gli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso l'Ufficio centrale (Art. 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni).

La votazione deve proseguire fino alle ore 23.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni)

Immediatamente dopo la chiusura della votazione. - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'art. 53 del testo unico 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti) (conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato) (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Dopo le ore 23.00 (chiusura dei seggi)

Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di scrutinio⁵. (Art. 26, primo comma, n. 2, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 63 ed art. 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni; Art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio e devono svolgersi senza alcuna interruzione. (Art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Per le elezioni comunali nei Comuni con *popolazione superiore a 15.000 abitanti*, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960,

⁵ Si ricorda che, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con elezioni di livello nazionale (politiche o europee) oppure con le elezioni regionali, le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali sono rinviate alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione.

n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Per le elezioni comunali nei Comuni con *popolazione fino a 15.000 abitanti*, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019

1° giorno successivo a quelli della votazione

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Ore 8 — Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e

insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di domenica 26 maggio 2019.

Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO DOMENICA 2 GIUGNO 2019

Entro sette giorni dalla votazione del primo turno di ballottaggio

I candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati (Art. 74, comma 9, ed art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

ENTRO GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; Art. 1, primo

comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

ENTRO VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco.

SABATO 8 GIUGNO 2019

Giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Alt. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10)

Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 16 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda (Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede. - Apertura del plico contenente il timbro della sezione⁶ ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

All'atto dell'insediamento del seggio. - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni comunali presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Concluse tutte le operazioni sopra indicate. - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, domenica 9 giugno 2019.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

⁶ Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

Art. 45, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

Giorno della votazione del turno di ballottaggio

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 7. - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Dalle ore 8 alle 23 di domenica 9 giugno 2019. — Operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

La votazione deve proseguire fino alle ore 23.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Immediatamente dopo la chiusura della votazione del turno di ballottaggio. Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'art. 53 del testo unico 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato) (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Appena compiute le operazioni di riscontro. - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di spoglio delle schede per il turno di ballottaggio e di scrutinio dei voti in esse contenuti (Art. 11, comma 2-bis, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. (Art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Dopo le operazioni di scrutinio

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

1° giorno successivo a quelli della votazione del turno di ballottaggio

Ore 8. - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Ore 8. — Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio di domenica 9 giugno 2019.

Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio

Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

5. PROPAGANDA ELETTORALE⁷

5.1 Disposizioni generali

La disciplina della propaganda elettorale è stabilita dai seguenti provvedimenti:

a) *legge 22 febbraio 2000, n. 28* - Disposizioni generali per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

L'art. 9 in particolare, stabilisce che:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;
- le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istruzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali;

b) *regolamento per l'accesso al servizio radio-televisivo pubblico*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi nella seduta del 30 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U. 21 marzo 2001, n. 67 per gli indirizzi generali che possono trovare applicazione anche per le trasmissioni relative alle elezioni;

c) *legge 24 aprile 1975, n. 130* "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali".

d) *legge 4 aprile 1956, n. 212* "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni.

5.2 Individuazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale

L'articolo 2, L. 4 aprile 1956 n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" stabilisce che la Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno antecedente alle votazioni è tenuta ad individuare, all'interno del territorio comunale, appositi spazi nei quali

⁷ Si segnala che, nelle more dell'emanazione della specifica delibera per le elezioni amministrative del 26 maggio, la presente sezione è stata redatta in base alla Delibera n. 205 del 24 aprile 2018 con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fornito indicazioni per la disciplina della comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di informazione per la campagna elettorale delle elezioni amministrative del 2018.

collocare i tabelloni per l'affissione dei manifesti, sia per la propaganda elettorale diretta, cioè quella svolta direttamente dai candidati alle elezioni, che per quella indiretta, cioè quella svolta da chiunque, non partecipando direttamente alla competizione elettorale, intenda sostenere una lista o un candidato.

5.3 Affissione in spazi destinati alla normale pubblicità

Nel periodo di tempo che va dal decreto di indizione dei comizi fino alla fine della votazione, la normativa pone divieti per evitare che la comunicazione delle informazioni agli elettori venga effettuata in modo da agevolare l'una o l'altra delle forze che concorrono tra loro o che hanno governato l'ente fino a quel momento possano trarre vantaggio da questa posizione di supremazia. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla L. 24 aprile 1975, n. 130, a partire dal 30° giorno antecedente le votazioni, i manifesti di propaganda, sia diretta che indiretta, possono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi che devono essere messi a disposizione di tutti i candidati e dei loro sostenitori da parte del Comune. Nel periodo di tempo precedente, in particolare quello che intercorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali fino al 30° giorno antecedente alle votazioni, le affissioni possono essere effettuate negli spazi destinati alle affissioni pubblicitarie e con le medesime regole di queste ultime.

Il D.P.R. n. 639/1972 prevede anche che sia l'imposta di pubblicità che la tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni siano ridotte del 50% nei confronti dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali e che il Comune può consentire agli interessati l'affissione diretta, cioè senza avvalersi del servizio comunale delle pubbliche affissioni, in spazi di loro pertinenza.

5.4 Affissione fuori degli spazi elettorali assegnati

La Cassazione ha affermato che, poiché lo scopo della legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale) è quello di tutelare la *par condicio* di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l'art. 8, terzo comma, della legge citata, punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda, ma a maggior ragione anche chiunque li affigga dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori dalla specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso (Cass. penale, III, 28 settembre 1994, n. 10256, Sett. Giur. 1995, 124).

L'affissione in luoghi diversi da quelli consentiti è stata depenalizzata dall'articolo 15, comma 17 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 ed è ora soggetta ad una sanzione

amministrativa pecuniaria che va da 103,00€ a 1.032,00€ a carico esclusivamente dell'esecutore materiale purché colto in flagranza, non sussistendo alcuna responsabilità, neppure solidale, a carico del committente. A differenza di quanto previsto per le sanzioni, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono invece a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5.5 Elezioni comunali e provinciali – agevolazioni postali e fiscali per la propaganda dei candidati

Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del Presidente della Provincia si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

a) Agevolazioni postali

Tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).

b) Agevolazioni fiscali

Sono previste nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota I.V.A. al 4 per cento per il materiale tipografico e per la carta e gli inchiostri dello stesso, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 7 della legge n. 90/2004).

c) Interventi dei Comuni

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base alle proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale – in misura uguale fra loro – i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6. I DATI SIGNIFICATIVI

DATI SUI COMUNI AL VOTO

Nella tornata elettorale del 26 maggio⁸ andranno al voto **3.864 Comuni**, di cui più di 3.000 situati nelle regioni a statuto ordinario e 191 nelle regioni a statuto speciale. Saranno chiamati al rinnovo dei propri organi, dunque, **quasi il 50% dei Comuni italiani** che rappresentano circa **1/3 della popolazione** del nostro Paese, pari a circa **17 milioni di elettori**.⁹

Si voterà in **27 Comuni capoluogo di Provincia**,

Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Di questi, **5 sono anche capoluogo di Regione** (Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza) e **13 superano i 100.000 abitanti** (Bari, Bergamo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Livorno, Modena, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Emilia e Sassari).

Si voterà per la prima volta in 21 nuovi Comuni istituiti nel 2019 mediante processi di fusione amministrativa. I nuovi enti sono così distribuiti sul territorio: 7 in Piemonte (*Lu e Cuccaro Monferrato; Quaregna Cerreto; Valdilana; Gattico-Veruno; Valchiusa; Val Di Chy; Valle Cannobina*), 4 in Lombardia (*Solbiate con Cagno; Piacenza Drizzona; Borgocarbonara; Colli Verdi*), 3 in Veneto (*Borgo Valbelluna; Pieve del Grappa; Valbrenta*), 3 in Emilia Romagna (*Riva del Po; Tresignana; Sorbolo Mezzani*), 1 in Toscana (*Barberino Tavarnelle*), 1 in Trentino Alto Adige (*Terre d'Adige*), 1 nelle Marche (*Sassocorvaro Auditore*), e 1 in Calabria (*Corigliano-Rossano*).

Inoltre, saranno chiamati alle urne **243 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (di cui 27 capoluogo)**, per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Il **Comune più piccolo** che andrà alle elezioni è Moncenisio (TO), che conta solo **29 abitanti**.

⁸ In Sicilia, i Comuni chiamati al voto si recheranno alle urne il 28 aprile per il primo turno e il 12 maggio per l'eventuale ballottaggio.

⁹ Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, la popolazione interessata dalle prossime elezioni amministrative è pari a 20.298.677 mentre la popolazione votante è pari a 17.352.082.

DATI SUGLI AMMINISTRATORI LOCALI

NUMERO DI CONSIGLIERI DA ELEGGERE E ASSESSORI DA NOMINARE

Con la tornata elettorale della prossima primavera saranno eletti **44.402 consiglieri** e nominati circa **11.480 assessori**.

Di seguito una tabella esplicativa del numero dei Comuni che vanno al voto, suddivisi per fasce di popolazione, con il relativo numero di componenti degli organi politici.

Comuni per fasce demografiche	Numero Comuni al voto	N. Consiglieri Comunali spettanti ad ogni Comune (escluso il Sindaco)	Totale Consiglieri che saranno eletti	N. Assessori Comunali spettanti ad ogni Comune	Totale Assessori che potranno essere nominati
più di 1 milione	—	—	—	—	—
da 500.001 a 1 milione	—	—	—	—	—
da 250.001 a 500.000	2	36	72	10	20
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	25	32	800	9	225
da 30.001 a 100.000 (senza i capoluoghi)	62	24	1.488	7	434
da 10.001 a 30.000	363	16	5.808	5	1.815
da 3.001 a 10.000	1.087	12	13.044	4	4.348
fino a 3.000	2.319	10	23.190	2	4.638
TOT			44.402		11.480

7. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

PROCEDIMENTO - LISTE ELETTORALI	
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali <i>Ineleggibilità</i> <i>Incompatibilità</i> <i>Elezione sindaco e consiglio comunale</i>	Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni <i>Art. 60</i> <i>Art. 63</i> <i>Artt. 71, 72, 73</i>
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici	Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario	Legge 23 febbraio 1995 n. 43
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni	Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1
Disciplina dell'elettorato attivo - Tenuta e revisione delle liste elettorali	D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni
Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E. che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	D. Lgs. 12 Aprile 1996, n. 197
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali	Legge 7 giugno 1991 n. 182 e successive modifiche e integrazioni
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.	Legge 26 marzo 2010 n. 42
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)	Legge 23 dicembre 2009 n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.	Legge 14 settembre 2011, n. 148
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Disposizioni per promuovere il riequilibrio	Legge 23 novembre 2012, n. 215

delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.	
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.	Legge 7 aprile 2014, n. 56
PRESENTAZIONI CANDIDATURE - OPERAZIONI DI VOTO	
Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 Marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Elezioni comunali e provinciali. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81.	D.P.R. 28 Aprile 1993 n. 132
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE	
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018	Delibera 24 aprile 2018 n. 205 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
Disciplina della propaganda elettorale	Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.	Legge 24 aprile 1975, n. 130
SEGGI ELETTORALI	
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale <i>Presidenti di seggio elettorale</i> <i>Albo delle persone idonee</i>	Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.	Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120	D.P.R. 8 Settembre 2000, n. 299
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.	Legge 30 aprile 1999, n. 120
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale	Legge 23 Aprile 1976 n. 136

<i>Spese e rendiconti</i>	
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica <i>Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali</i>	D.L. 18 Gennaio 1993 n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68

**8. PRINCIPALE GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI
INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'**

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'	
Corte cost. 257/2010 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 in tema di compiti della Commissione elettorale mandamentale</i>
Corte cost. 283/2010 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>L'eleggibilità costituisce la regola e l'ineleggibilità l'eccezione</i>
Corte cost. 277/2011 <i>Art. 63 TUEL</i>	<i>Incostituzionali gli artt. 1,2,3,4 Legge 15 febbraio 1953 n. 60 nella parte in cui non prevedono incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 120/2013 <i>Art. 63 TUEL</i>	<i>Illegittimità costituzionale dell'articolo 63 nella parte in cui non prevede incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 450/2000 <i>Art. 61, primo comma, n. 2, TUEL</i>	<i>Incostituzionale l'art. 61, n. 2 relativo alla ineleggibilità di chi abbia parenti o affini che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o servizi comunali. Illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 2, del TUEL nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.</i>
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 settembre 2007, n. 3136 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione. La nozione di "controllo istituzionale" non può essere che riferita a forme tipiche nell'ordinamento, a base, per di più, costituzionale.</i>
Cass., sez. I, 14 dicembre 2011, n. 26946 <i>Art. 60, primo comma, n.11, TUEL</i>	<i>È causa di ineleggibilità l'essere liquidatore di un consorzio in quanto, a seguito di una evoluzione della giurisprudenza della corte di cassazione, il liquidatore è considerato un amministratore in senso tecnico, ancorché i suoi poteri siano finalizzati all'obiettivo della liquidazione</i>
Cass., sez. I, 26 ottobre 2010, n. 24021	<i>Causa di ineleggibilità relativa ai funzionari di pubblica sicurezza. Gli agenti della polizia di stato non sono funzionari e, dunque, non è ravvisabile la</i>

	<p><i>ipotesi di ineleggibilità. I soggetti gravati dalla previsione di ineleggibilità, infatti, appartengono tutti al rango degli ufficiali di grado superiore delle forze armate e dei funzionari, dirigenti e no, di polizia. Si tratta, cioè, di una categoria di fascia elevata cui non può essere assimilato un sottufficiale subordinato.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2005, n. 7925 <i>Art. 60, primo comma, n.5, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa ai componenti degli organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'ente. <i>Per costituire causa di ineleggibilità il potere di controllo deve essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva sulla formazione dell'attività amministrativa dell'ente.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2005, n. 5449 <i>Art. 60, primo comma, n. 7, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti del Comune. <i>Non sussiste una situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per il lavoratore interinale che presta la propria attività presso l'ente di cui è amministratore.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26532 <i>Art. 60, primo comma, n. 9, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa alle cariche di vertice delle ASL La causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, n. 9, riguarda esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali del comune o dei comuni che si trovino in rapporto territoriale con l'USL di appartenenza.</p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 16 luglio 2005 , n. 15105 <i>Art. 60, primo comma, n. 11, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione del personale di istituto dipendente dal Comune. <i>È ineleggibile alla carica di consigliere il presidente dell'azienda speciale, ente dipendente dal comune come risulta, oltre che dalla previsione normativa, anche dallo statuto della stessa.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 29 agosto 2011 , n. 17679 <i>Art. 60, primo comma, n. 10, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% . <i>Ai fini dell'applicazione della norma, non ricorre alcuna differenza tra le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Le ragioni dell'ineleggibilità sono identiche in entrambi i casi. La forma societaria, infatti, è irrilevante perché non incide sul potere di influenza che il legale rappresentante può esercitare per avvantaggiarsi nella competizione elettorale. La sovrapposibilità dei due modelli societari giustifica l'estensione dell'art. 60, comma 1, n.10, alle S.r.l., già equiparate alle S.p.A. ai fini della gestione del servizio pubblico locale</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 20 maggio 2006 , n. 11894 <i>Art. 60, primo comma, n. 12, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa agli amministratori già in carica in altro ente. <i>È ineleggibile alla carica di sindaco chi ricopre</i></p>

	<i>la carica di consigliere in altro comune, non importa se vicino o lontano. Tale causa di ineleggibilità cessa solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica ricoperta non essendo possibili rimedi equipollenti, quali il collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità</i>
Tar Campania, Napoli, sezione II, 23 novembre 2015, n. 5432. <i>Art. 60, TUEL</i>	<i>Le cause di ineleggibilità – che sono elementi ostativi al solo esercizio dell’elettorato passivo e, quindi, certamente comportanti un minore allarme sociale rispetto alla incandidabilità - non possono integrare una causa di invalidità in grado di trasmettersi alle operazioni successive, ma producono il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile.</i>
Cons. Stato, sez, IV, 1 ottobre 2012, n. 5164 <i>Artt. 60 e 63, TUEL</i>	Incompatibilità tra giudice di pace e consigliere comunale. <i>L’incarico di giudice di pace è incompatibile con la carica di consigliere comunale, a nulla rilevando il fatto che le due funzioni siano svolte in ambiti territoriali diversi.</i>
Cass. Civ., sez. I, 22 dicembre 2011 , n. 28504 <i>Art. 63, primo comma, n.2, TUEL</i>	Incompatibilità titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza che ha parte in servizi, somministrazioni di appalti nell’interesse del Comune <i>L’espressione “avere parte” allude ad una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell’interesse particolare rispetto all’esercizio imparziale del mandato. Ne discende che la nozione di partecipazione deve assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee.</i>
Cass. Civ., sez. I, 19 dicembre 2002 , n. 18128 <i>Art. 63, primo comma, n.2, TUEL</i>	Incompatibilità tra consigliere comunale e amministratore unico di una srl con capitale interamente versato dallo stesso comune. <i>Sussiste una situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore unico di una s.r.l. con capitale interamente versato dal comune, con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale, avente ad oggetto una serie di servizi di interesse pubblico, alla quale è stata affidata la gestione di taluni servizi.</i>
Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2001, n. 6880 <i>Art. 63, primo comma, n.4, TUEL</i>	Incompatibilità per lite pendente. <i>Il legislatore, nel disciplinare in termini di incompatibilità e non più di ineleggibilità l’ipotesi della “lite pendente”, ha inteso correlare la causa di incompatibilità ad una lite effettivamente pendente nella quale l’eletto è “parte”.</i>